SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

565ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio in Commissione:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia» **(2442-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... 8 e *passim*
* CASOLI *(PSI), relatore* 4
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 7 e *passim*
* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 9
SALVATO *(Rifond. Com.)* 18, 33
COVI *(Repubb.)* 19, 27
FILETTI *(MSI-DN)* 29, 35
ACONE *(PSI)* ..... *Pag.* 30, 36, 37
ONORATO *(Sin. Ind.)* 31
BATTELLO *(Com.-PDS)* 35
MAZZOLA *(DC)* 36

Discussione del disegno di legge costituzionale:

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» **(2287-B)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri*) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato*)

(*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

PRESIDENTE 37
MAZZOLA *(DC), relatore* 37
* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 37
FILETTI *(MSI-DN)* 38
BATTELLO *(Com.-PDS)* 38

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

CASOLI *(PSI)* ..... *Pag.* 41
MURMURA *(DC)* 41
ONORATO *(Sin. Ind.)* 42
COVI *(Repubb.)* 43
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 44

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 46
Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 46
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 46

GOVERNO

Trasmissione di documenti 47

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Baiardi, Bo, Busseti, Candioto, Cappuzzo, Castiglione, Cimino, Coletta, Evangelisti, Falcucci, Fanfani, Ferrara Pietro, Genovese, Ianniello, Leone, Macaluso, Meraviglia, Micolini, Montinaro, Nepi, Neri, Perricone, Pizzo, Pulli, Ricevuto, Rigo, Salvi, Valiani, Vecchietti.

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. La 9ª Commissione permanente è autorizzata a riunirsi nella giornata odierna per discutere in sede deliberante il disegno di legge: «Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia» (2954).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2442-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La 2ª Commissione permanente ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Se non si fanno osservazioni, l'autorizzazione è concessa. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casoli.

* CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, farò questa relazione se possibile in modo abbastanza breve tenendo conto che il disegno di legge sottoposto oggi all'esame dell'Aula si compone praticamente di due parti: dall'articolo 1 all'articolo 8 viene ribadito il testo di cui si è occupato il Senato in prima lettura e che rappresentava l'originario disegno di legge governativo; gli articoli dal 9 fino alla fine del testo contengono invece un'altra serie di disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati sia pure come completamento del provvedimento contenuto nei primi otto articoli. Si tratta infatti di disposizioni che concernono l'utilizzazione e l'assunzione in forma straordinaria di personale al fine di colmare le carenze dell'Amministrazione della giustizia in questo settore.

Ebbene, proprio in vista di questa duplice partizione del nuovo disegno di legge la Commissione giustizia ha proposto lo stralcio delle disposizioni contenute dall'articolo 9 fino alla conclusione del testo, proprio perchè su questa seconda parte si sono presentate delle difficoltà e anche delle riserve, in particolare sull'articolo 18, sollevate nel parere espresso dalla 1ª Commissione.

Vorrei dire subito che, quando questa determinazione a maggioranza è stata presa dalla Commissione, io ero assente, per cui vorrei aggiungere, pure avendo il dovere di riferire in quest'Aula il parere della Commissione che propone appunto lo stralcio degli articoli dal 9 alla conclusione, che desidero esternare la mia contrarietà a questa soluzione. Una volta infatti che si è affrontato il problema della disfunzione dell'amministrazione giuridiziaria esaminando i problemi relativi alla magistratura e quindi all'applicazione di magistrati in sedi che non sono appetibili e che come tali rimangono spesso e volentieri vacanti, credo che il provvedimento debba trovare la sua necessaria complementarietà nelle altre disposizioni che tendono a colmare in modo abbastanza organico le lacune che si stanno verificando e che rischiano di aggravarsi per quanto concerne il personale di concetto e ausiliario dell'amministrazione giudiziaria stessa.

Mi sembra allora che, pur con delle riserve e riconoscendone i difetti che indubbiamente sussistono, sia opportuno, o per meglio dire necessario, affrontare una volta per tutte in modo compiuto il problema degli uffici giudiziari, delle carenze e delle lacune che affliggono questo delicato settore della vita pubblica e privata del nostro paese.

Ecco perchè, pur riferendo per dovere che la Commissione ha richiesto lo stralcio di alcuni articoli, mi permetto di esprimere, a titolo personale, un parere contrario, esortando l'Assemblea ad esaminare nel suo complesso il disegno di legge anche se indubbiamente all'interno di essi sono presenti due distinti provvedimenti. L'originaria stesura del testo non prevedeva infatti le norme che poi sono state aggiunte dalla Camera e che sono contenute negli articoli 9 e seguenti.

Ciò premesso farò una brevissima illustrazione del nuovo testo per mettere intanto in evidenza che l'articolo 1 concernente l'applicazione

dei magistrati non ha subito sostanziali modifiche, ma solo dei correttivi. Sono state cioè tolte alcune precisazioni contenute nel testo originario che specificavano che si attribuiva la possibilità dell'applicazione in ordine a magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di magistrato di tribunale. Tale limitazione è stata soppressa ed oggi il criterio dell'applicazione è dunque estensibile non solo ai magistrati aventi qualifica di magistrati di tribunale ma a tutti i magistrati e quindi anche agli uditori. È quanto del resto anche oggi si pratica non essendovi in ordine all'attribuzione delle funzioni distinzione tra uditori e magistrati con qualifica di magistrati di tribunale. Si è estesa cioè la platea per quanto riguarda la possibilità di applicazione anche agli uditori giudiziari che naturalmente abbiano avuto le funzioni.

Nell'articolo si precisa inoltre che la funzione di magistrato di Corte d'appello può essere espletata anche da magistrati aventi qualifica di magistrati di tribunale. Praticamente cioè si fotografa la situazione attuale e quindi si estende la possibilità di applicazione a tutti coloro che abbiano le funzioni di magistrato, siano essi magistrati di tribunale o magistrati che tale qualifica ancora ufficialmente non rivestono.

Per quel che riguarda poi le modalità ed i criteri di applicazione si sono fornite delle precisazioni ulteriori: mentre cioè prima non era richiesto, oggi si prevede che la scelta dei magistrati da applicare deve avvenire sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura e si richiede comunque che il provvedimento di applicazione sia adottato previo parere del Consiglio giudiziario – cosa che prima non avveniva – e previa audizione dell'interessato per ascoltare eventuali sue personali obiezioni.

Naturalmente le norme successive hanno subito poi delle modificazioni per armonizzarle con queste modifiche di base, mentre la parte restante dell'articolo 1 è rimasta sostanzialmente immutata, come sostanzialmente è rimasto immutato il testo dell'articolo 2 che prevede, per quel che riguarda i tramutamenti successivi alla prima applicazione, che in ogni caso devono sussitere motivi gravi o di salute o di servizio. Quindi si compie questa ulteriore precisazione.

L'articolo 3 stabilisce e precisa meglio gli incentivi per i magistrati che abbiano accettato o comunque siano stati applicati in sedi disagiate apportando una modifica nel senso che questi incentivi, che tra l'altro consistono in priorità e preferenze in ordine alla assegnazione di posti più ambiti, non si estende al conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore. Quindi si è apportata una modifica in senso restrittivo rispetto al testo originario. L'ultima parte prevede esplicitamente la previsione del trattamento riservato agli uditori giudiziari.

L'articolo 4 è rimasto identico. Esso prevede i criteri della assegnazione d'ufficio per le sedi che siano rimaste scoperte.

L'articolo 5 fa riferimento alle assunzioni straordinarie del personale in deroga alle norme limitative in materia di assunzione del personale. Queste limitazioni vengono eliminate e si concede in deroga la possibilità di bandire concorsi anche laddove non sarebbe possibile assumere nuovo personale. Questa possibilità di autorizzazione, concessa al Governo e al Ministro di grazia e giustizia per effettuare queste

assunzioni, si estende anche alla provincia di Bolzano, nonchè per l'assunzione delle vigilatrici penitenziarie.

Inoltre, con dubbia tecnica ottimale legislativa (si entra nel dettaglio per cui siamo in presenza più che di norme legislative in senso proprio, di norme regolamentari), si stabilisce che il 60 per cento di questi posti messi a concorso dovrà essere riservato al personale interno con una serie di criteri dettagliatamente stabiliti nelle norme successive.

Il quarto comma, sempre dell'articolo 5, prevede l'estensione di queste norme relative all'assunzione anche a coloro che svolgono il ruolo di autisti secondo criteri e modalità dettagliatamente descritte nella norma.

L'articolo 6 prosegue in questo criterio indicando quali sono le modalità per emanare i bandi di concorso e quali sono le categorie che possono beneficiare di queste deroghe.

L'articolo 7 apporta una modifica piuttosto sensibile consentendo ai magistrati capi degli uffici giudiziari, sia pure temporaneamente, ad assumere personale trimestrale per far fronte ad eccezionali esigenze. Questo potere può essere esercitato per un periodo non eccedente i due anni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8, comportando le rettifiche di carattere finanziario, prevede le nuove previsioni di spesa e qui, come dicevo, siamo al testo originario del disegno di legge dagli articoli 9 e seguenti, norme per le quali è stato proposto lo stralcio. Queste disciplinano le varie categorie di personale entrando in una serie di dettagli.

La norma più importante è rappresentata dall'articolo 10 che quantifica l'aumento di organico specificando che è aumentato di 3.500 unità per il personale avente la settima qualifica funzionale e di 2.000 unità per il personale inquadrabile nel quinto livello funzionale.

L'articolo 11 prevede un nuovo sistema di assunzione e soprattutto la equiparazione agli impiegati civili dello Stato dei coadiutori addetti agli uffici di notificazione.

L'articolo 12 integra queste previsioni con particolare riferimento al personale, mentre gli articoli successivi disciplinano l'assunzione delle vigilatrici penitenziarie, soprattutto con riferimento alla regolarizzazione dei ruoli che sono rimasti aperti, consentendo appunto l'assunzione di idonei di precedenti concorsi, non soltanto di quelli banditi dal Ministero di grazia e giustizia ma anche di quelli banditi da altri Ministeri. Anche relativamente a tali norme erano state espresse alcune riserve da parte del Ministero del tesoro, che però sono state superate di fatto dalla discussione svoltasi poi in Commissione.

Una particolare attenzione merita l'articolo 18, concernente gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del corpo di polizia penitenziaria. Su tale articolo si è incentrata la maggiore discussione, anche a seguito di un parere negativo espresso dalla 1ª Commissione permanente, nel quale si evidenzia il rischio di una diversità di trattamento fra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e il Corpo della polizia di Stato. Tale ipotesi di discriminazione era stata posta in evidenza dalla 1ª Commissione e, proprio sulla base di questa riserva, era stata in parte motivata l'eventuale proposta di stralcio di queste norme.

Le ulteriori disposizioni concernono il personale degli archivi notarili. In sostanza con il primo nucleo di norme contenute nel provvedimento si predispone un ventaglio di interventi intesi a colmare le carenze di personale giudiziario, soprattutto negli uffici più delicati e più a rischio, in ordine ai quali si registrano scarse domande di assegnazione, attraverso l'istituto dell'applicazione. Si tratta di una prima forma di revisione del principio di inamovibilità dei magistrati, revisione che viene attuata con estrema cautela, senza vulnerare alla base questo principio, che tuttavia dovrà necessariamente essere sottoposto ad un attento e responsabile esame. Infatti tutti quanti abbiano esperienza di affari giudiziari riconoscono che all'istituto dell'inamovibilità sono legati particolari effetti negativi che affliggono l'amministrazione della giustizia. Quindi, nei primi articoli si tende a colmare la lacuna del personale giudicante e requirente, mentre nei successivi articoli si tende a colmare le lacune relative al personale di concetto, ausiliario e comunque del personale amministrativo degli uffici giudiziari.

Pertanto, pur con le riserve che naturalmente devono essere avanzate, tenendo peraltro conto che si tratta di provvedimenti straordinari dettati dall'emergenza, e pur non essendovi una perfetta ortodossia tecnica, mi permetto di raccomandare all'Assemblea che non si faccia luogo allo stralcio, ma si esamini tutto il provvedimento, eventualmente con riserva di apportare successive modifiche, perchè a me sembra che i vantaggi che derivano da un esame globale del problema e l'esigenza di colmare le lacune del personale degli uffici giudiziari siano preponderanti rispetto ad eventuali difetti e lacune che pur si possono ravvisare nel testo del provvedimento.

Concludo quindi raccomandando che non si faccia luogo allo stralcio e che si esamini nel suo complesso il provvedimento, così da poterlo licenziare senza modifiche per avviare finalmente una proficua riforma dell'apparato giudiziario.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi ci troviamo in una situazione molto singolare da due punti di vista: innanzitutto dal punto di vista della posizione del relatore. Il relatore, infatti, ha avuto dalla Commissione il mandato di proporre lo stralcio, mentre qui sostiene – certo in coscienza, non voglio sindacare le sue ragioni – una tesi opposta a quella per la quale ha avuto appunto il mandato dalla Commissione. Questo pone un problema innanzitutto al relatore e poi all'Aula. Infatti, a questo punto, se venisse accolta la proposta del relatore di non procedere allo stralcio secondo l'indicazione della Commissione, l'Aula si troverebbe ad esaminare il secondo disegno di legge contenuto in questo duplice disegno di legge (lo ha detto lo stesso relatore: si tratta di due disegni di legge praticamente accorpati) senza che in realtà la Commissione lo abbia esaminato con l'approfondimento necessario, in quanto la deliberazione della Commissione è stata quella di proporre lo stralcio. Tanto è vero che alcuni emendamenti,

proposti dal senatore Corleone, che insistevano sulla seconda parte del disegno di legge, non sono stati esaminati in Commissione. Da parte della Commissione – non personalmente del relatore – abbiamo in Aula una relazione monca su questo disegno di legge.

Affrontiamo la seconda parte del disegno di legge senza che la Commissione l'abbia effettivamente esaminata e presenti quindi all'Aula una relazione adeguatamente approfondita.

Basta scorrere la seconda parte del disegno di legge per rendersi conto a quale complessità tecnica esso rivesta. Al di là del merito, dunque, l'Aula si trova in una situazione di estrema difficoltà: io personalmente, lo confesso, mi trovo in una situazione di estrema difficoltà nel pronunciarmi e nel votare su articoli di questa portata tecnica senza che siano passati al vaglio della Commissione.

Certo, a questo punto dobbiamo prendere atto che c'è una proposta del relatore: ma allora proponiamo che il disegno di legge venga rinviato in Commissione per un esame magari nei tempi più brevi; in modo poi da discutere e votare il disegno di legge a ragion veduta. L'alternativa seria è la seguente: o il rinvio in Commissione oppure accettare la proposta di stralcio e quindi deliberare solo sulla seconda parte che è stata adeguatamente approfondita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Effettivamente il senatore Casoli ha espresso l'opinione contraria allo stralcio a titolo personale. Sulla proposta di stralcio, in ogni caso, è l'Assemblea che deve decidere, al di là dell'orientamento emerso in Commissione.

CORLEONE. Chi la illustra la proposta di stralcio?

PRESIDENTE. Una volta che la questione viene portata in Assemblea, è appunto l'Aula che deve decidere indipendentemente dall'orientamento espresso dalla Commissione. Se lo stralcio venisse accolto, non si porrebbe alcuna questione. Se lo stralcio non venisse accolto, sarà l'Assemblea che dovrà decidere una eventuale sospensiva del dibattito su questo disegno di legge, per rinviarlo eventualmente in Commissione, se ciò venisse proposto al momento in cui affronteremo questa seconda parte del disegno di legge.

Voglio soltanto aggiungere una considerazione: anche sulla seconda parte sono stati presentati due emendamenti in Assemblea, che dovrebbero essere il frutto di una discussione in Commissione. Non ho partecipato ai lavori della Commissione, ma ho visto che sono stati presentati due emendamenti che si riferiscono alla seconda parte.

In ogni caso adesso ascoltiamo se il Governo ha qualcosa da dire al riguardo.

Ritengo che il metodo con il quale occorre affrontare il problema posto dal senatore Strik Lievers potrebbe essere quello che ho testè esposto.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, intendo parlare su questa proposta di stralcio che la Commissione aveva prospettato...

COVI. Non è questo il punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se è su questo che intende parlare, potrà farlo successivamente, quando si entrerà nel merito della proposta di stralcio. Credevo che lei volesse interloquire sulla questione del Regolamento. Se così non è, si discuterà poi sul merito della proposta di stralcio.

Dichiaro aperta la discussione generale, restando inteso che l'Assemblea affronterà e deciderà sull'eventuale stralcio e sull'eventuale seguito da dare alla discussione.

È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, rinunzio ad intervenire in discussione generale, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* CASOLI, *relatore.* Signor Presidente, come relatore ho riferito in merito all'esistenza del mandato, conferito al relatore della Commissione, di proporre lo stralcio. Su questo punto sono disponibilissimo a sostenere e a indicare le ragioni che la Commissione ha posto a base di tale proposta. A titolo personale, con una anticipazione che meritava di essere collocata in un'altra parte della discussione, ho aggiunto che il mio personale parere – naturalmente, come relatore, mi atterrò rigorosamente al mandato che la Commissione mi ha conferito in mia assenza, essendo impedito da ragioni personali a partecipare ai lavori – è quello della opportunità di una trattazione complessiva del provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore, per questa sua ulteriore precisazione che conferma quanto ha detto poc'anzi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, ringrazio vivamente il relatore il quale ha fatto una esposizione, anche se sintetica, molto chiara e puntuale su questo disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda i primi otto articoli, relativi a quella che impropriamente si definisce la mobilità dei magistrati e ad alcune correzioni al principio di inamovibilità che, senza ledere le esigenze fondamentali di indipendenza che costituiscono la base delle prerogative di inamovibilità, comunque correggono per interesse pubblico e per esigenze di copertura di determinate sedi tale principio, non posso

che concordare su quanto ha detto il relatore e sull'opinione generale di tutti i Gruppi, almeno così come si sono espressi in Commissione giustizia.

Per quanto riguarda poi gli articoli dal 9 in poi, che sono stati aggiunti dalla Commissione giustizia e dalla Camera, non posso, per onestà intellettuale, che condividere alcune osservazioni avanzate in Commissione giustizia su questo modo di legiferare.

Debbo riconoscere che la responsabilità dei rappresentanti politici del Ministero assieme ai rapporti tra Ministro, Sottosegretario e Parlameno, viene spesso inquinata da situazioni che si determinano fra strutture ministeriali e singoli componenti delle Commissioni. Questa è una cosa che non può certo farci piacere, così come non possono farci piacere queste leggi che si aggiungono e si gonfiano in maniera inopportuna.

Però a questo debbo aggiungere che le disposizioni degli articoli 9 e seguenti non sono nate così, senza un motivo ma sono ciascuna (e mi riserverò di mostrarlo in maniera più analitica successivamente) il punto di arrivo e una soluzione, tutto sommato, credo, accettabile di alcune questioni che si erano poste da tempo all'attenzione sia del Ministero di grazia e giustizia sia del Parlamento.

Per quanto riguarda, in termini molto generali, l'aumento della dotazione organica del Ministero, vari tipi di personale, soprattutto quelli che debbono essere addetti alla informatizzazione, sono sempre più indispensabili per non compromettere l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

E poi c'è la materia penitenziaria, che è quella che in generale, credo, ha suscitato maggiori polemiche. Alcuni di questi articoli si sono resi necessari per adeguare la riforma, la normativa precedente, alla normativa della riforma penitenziaria. Ci sono alcune categorie, come quella delle vigilatrici penitenziarie, per esempio, che sono indispensabili per quel settore, le quali si trovano sguarnite di ogni tutela giuridica, quasi che non esistano più; quindi c'è la necessità urgente che la loro posizione venga regolarizzata, non soltanto per un doveroso riconoscimento del loro *status* professionale ma, appunto, per un minimo di funzionamento degli istituti penitenziari.

E poi, altre norme transitorie, decreti che dovevano farsi non si sono fatti in tempo utile, diremmo, per ritardo del mio Ministero, ma ora devono farsi.

Una particolare attenzione va data poi al personale degli archivi notarili, personale assolutamente inadeguato per svolgere quelle funzioni anche di controllo, anzi principalmente quelle attività di controllo, sull'attività notarile e sulla regolarità delle contrattazioni private che questi uffici devono svolgere. C'è tutta una storia di iniziative legislative che sono state bloccate anche da contrasti incongrui all'interno del nostro Ministero; un «disegno di legge Gargani» è stato già presentato nella passata legislatura e il Ministero non ha presentato un proprio disegno di legge appunto perchè insisteva per la rapida approvazione di quel disegno di legge, che poi è stato inserito pure in coda a questo provvedimento.

Quindi, pur con tutte le giuste osservazioni, che io in parte onestamente ho riconosciuto e riconosco, su questo modo non del tutto

corretto di svolgere attività legislativa, mi permetto di raccomandare caldamentre all'Assemblea di procedere all'esame e all'approvazione di tutte le norme di questo disegno di legge perchè, come credo di aver detto e come cercherò di ribadire in maniera più analitica per ciascuna disposizione, queste disposizioni sono tutte essenziali, indispensabili per il funzionamento del Ministero, per l'attuazione o per non compromettere definitivamente l'attuazione del nuovo processo penale, per fare un po' di ordine e collegare la vecchia alla nuova normativa in materia penitenziaria e per dare un minimo di funzionamento agli archivi notarili.

Per queste ragioni mi permetto di insistere perchè si soprassieda, venga superata questa proposta di stralcio e venga esaminato tutto il disegno di legge così com'è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Invito ora il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti in discussione.

DELL'OSSO, *segretario.*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare.

In particolare, riprendendo le puntuali osservazioni del Tesoro, fa presente che l'articolo 5, comma 2, è volto a dare applicazione all'articolo 4, comma 10, della legge n. 312 del 1980, che prevede il passaggio a qualifica funzionale superiore per il personale che abbia almeno cinque anni di anzianità nella qualifica inferiore: si creano così le premesse per una mobilità verticale senza riflessi negativi sulle dotazioni organiche delle qualifiche inferiori.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo, non sussistono problemi di copertura finanziaria, in quanto le assunzioni degli autisti non di ruolo rimangono all'interno delle dotazioni organiche.

Per quanto riguarda l'articolo 6, comma 2, la norma non comporta maggiori oneri in quanto il presupposto della sua operatività è che anzitutto sussistano dei posti vacanti – come è specificato nel comma stesso – e in secondo luogo che non siano stati banditi i concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Circa poi l'articolo 7, analogamente non sembrano sussistere oneri, tenuto conto del fatto che i capitoli di spesa interessati sono dimensionati anche sulla base delle vacanze d'organico: pertanto, il riferimento nell'articolo 7, comma 1, all'operatività della norma nell'ambito delle vacanze esistenti vale a risolvere il problema di carattere finanziario.

Per quanto concerne l'articolo 10, occorre tener conto del fatto che non si tratta di un incremento della dotazione organica che implichi – per pari importi – nuove assunzioni: delle 3.500 maggiori unità della 7ª qualifica funzionale previste nella norma, ben 2.500 sono state già coperte, mentre, delle 2.000 unità della 5ª qualifica funzionale, la copertura è già avvenuta per 1.400 unità. Resta quindi confermato l'importo indicato dal comma 2 dell'articolo 10 come costo dell'arti-

colo nel suo complesso, nei cui confronti quindi – se si tiene conto della precisazione dianzi illustrata – anche il Servizio bilancio della Camera si è dichiarato favorevole per gli aspetti di quantificazione. Sempre in merito all'articolo 10, va comunque ricordato che il parere di nulla osta ovviamente si basa sul presupposto che l'onere ivi indicato decorra dal 1991 e si riferisca a ciascun anno del triennio 1991-1993.

Quanto poi all'articolo 13, da successivi accertamenti si è avuta conferma da parte del Ministero di grazia e giustizia dell'onere ivi indicato, pari a 4.770 milioni.

Per quanto concerne l'articolo 14, in ordine in particolare al comma 5, si ricorda che il competente Ministero di grazia e giustizia ha fatto presente che la norma riguarda solo 11 unità, peraltro già comprese nell'organico generale del Corpo degli agenti di custodia: pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi. *Idem* per quanto concerne il successivo comma 6 che, facendo riferimento a soli 13 ufficiali di varie armi, non rappresenta una spesa nuova o maggiore in quanto trattasi di personale già in organico e quindi a carico del bilancio del Ministero della difesa, mentre l'indennità penitenziaria è a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 15, poi, rappresenta solo lo spostamento dei termini di una delega già in atto, mentre l'articolo 16 non comporta effetti di trascinamento in quanto l'indennità ivi menzionata è stata sempre maggiore rispetto al comparto della pubblica sicurezza e in secondo luogo l'aggiornamento è necessario per adeguare l'indennità all'incremento del costo della vita a partire dal 1987, anno nel quale è intervenuto l'ultimo aggiornamento.

Quanto all'articolo 18, in particolare per il comma 4, il parere è di nulla osta in quanto la norma secondo cui gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conseguono la promozione al grado superiore a quello apicale riveste solo carattere interpretativo, il che evita tra l'altro che si produca un notevole e costoso contenzioso al riguardo. Del resto, il contenuto della norma era già sostanzialmente previsto dall'articolo 25 della legge n. 395 del 1990 ed aveva già ricevuto un parere favorevole da parte del Tesoro in sede di esame del disegno di legge n. 2506, in materia di riordino del sistema penitenziario.

Quanto infine all'articolo 21, la copertura ivi prevista – a carico del Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili – può essere accolta alla luce della natura continuativa di tale fondo e del suo meccanismo di alimentazione.

Inoltre la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 18.0.1, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 dell Costituzione».

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, il parere della 5ª Commissione si estende all'intera area coperta dal disegno di legge e non riguarda unicamente gli emendamenti. Anche per questa ragione sarà allora opportuno seguire il metodo precedentemente deciso circa lo svolgimento da dare ai nostri lavori.

In ogni caso, poichè per effetto del parere espresso dalla 5ª Commissione potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con

procedimento elettronico, da questo momento decorre pertanto il termine di venti minuti per il preavviso prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. – (*Applicazione dei magistrati*) – *1.* Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. – *(Tramutamenti successivi)* – *1.* Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinunzia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i

concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Analoga autorizzazione è conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano in ordine ai ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè per l'assunzione delle vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali è esteso il trattamento normativo ed economico previsto per il personale di pari qualifica transitato nel Corpo di polizia penitenziario.

2. Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti, che prestino o che abbiano prestato servizio ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante concorso riservato per titoli, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, a prescindere dai limiti di età.

5. Le modalità di formazione della graduatoria del concorso per titoli di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

6. Il personale assunto con contratto a termine ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio negli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste, è inquadrato, se in possesso di requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti della dotazione organica della VII qualifica funzionale - profilo professionale di traduttore-interprete.

7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il limite quantitativo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di concorso di cui al comma 2 accantonerà un terzo dei posti disponibili per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* STRIK LIEVERS. Con questo emendamento, signor Presidente, noi proponiamo il ripristino del testo originario del Senato.

L'articolo 5 riguarda l'assunzione del personale per il Ministero di grazia e giustizia in deroga alle norme ordinarie, rispondendo a delle esigenze obiettivamente documentate che noi condividiamo. Il testo uscito dalla Camera però ha un sapore che va oltre l'indicazione contenuta nel testo del Senato. Per convincersene credo basti leggere quanto si dice nel comma 2 del testo trasmessoci dalla Camera. In esso infatti si dice: «Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure (...) è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreti del Ministro di grazia e giustizia (...) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità (...)». Il sapore francamente corporativo di occhio di riguardo per certi settori e per un determinato personale è chiarissimo. Non ci troviamo più di fronte all'esigenza dell'Amministrazione della giustizia di avere il personale necessario per svolgere determinate funzioni, il personale reclutato nel modo migliore per disporre di elementi capaci e competenti. Certamente molti di questi elementi saranno già in servizio, ma è cosa diversa affermarlo in linea pregiudiziale come si fa qui. Il testo del Senato lasciava invece impregiudicata la possibilità per il Ministero di bandire i concorsi così da assicurarsi l'assunzione del personale più adeguato a prescindere dai ruoli di appartenenza dello stesso, dalla provenienza o altro.

Ci sembra quindi opportuno, proprio nello spirito con cui il disegno di legge è stato proposto e per il quale tutti avvertiamo l'urgenza di addivenire al varo, almeno della sua prima parte, nei tempi più brevi, ripristinare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

* CASOLI, *relatore*. Il mio parere è contrario anche se ritengo anch'io che la modifica sia stata apportata dietro sollecitazioni di carattere corporativo. Del resto le corporazioni hanno la loro influenza e le ragioni di alcune categorie di funzionari e dipendenti devono essere, se non assecondate, in qualche modo tenute presenti. A me sembra che in sostanza il criterio di ripartizione proposto sia accettabile e pertanto esprimo parere contrario all'emendamento, pur condividendone alcune ragioni di fondo.

STRIK LIEVERS. Questa è una Camera delle corporazioni, allora?

PRESIDENTE. È *Realpolitik*.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento per le stesse ragioni espresse dal relatore. Questa è stata una norma inserita dalla Camera che fra l'altro limita le competenze del Ministero di grazia e giustizia; però, come giustamente ha osservato il relatore, anche se le ragioni non sono di assoluto interesse generale, una certa esigenza che il personale che ha già operato all'interno del Ministero possa avere un certo diritto privilegiato rispetto agli altri è stato ritenuto rilevante ed importante da parte della Camera.

Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento invitando – lo dico con molto garbo senza che ciò sia insistenza – a ritirarlo, tenuto conto dell'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento; mi domando infatti se una modifica che non incide sull'impianto fondamentale di questa disposizone sia oppurtuno inserirla ovvero rinunciare come mi permetto di chiedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Annuncio il voto favorevole di mio Gruppo all'emendamento presentato dal senatore Corleone e altri senatori per più motivi, anzitutto per una ragione politica e morale. Purtroppo non è la prima volta che nel discutere provvedimenti in merito alle questioni del personale dell'amministrazione della Giustizia dobbiamo constatare che questo Ministero è fuori legge, non saprei usare altri termini. C'è una discrezionalità nell'assunzione del personale, non si ricorre all'applicazione delle leggi dello Stato e in questo modo si creano delle legittime aspettative di questo personale che spesso entra anche attraverso il precariato.

Credo sia inammissibile quanto ha affermato poco fa il relatore Casoli – non me ne voglia – che esistono dei diritti, che poi diventano privilegi, delle corporazioni. Inoltre non mi sembra che con questa

politica della foglia e del carciofo si riesca realmente a dare risposte congrue alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

Al Senato in prima lettura era stata fatta una attenta disamina delle questioni più urgenti e si era tentato di dare una risposta.

La Camera dei deputati si è assunta una responsabilità di non poco conto. Credo che l'emendamento presentato dai colleghi Corleone ed altri sia giusto e per questo votiamo a favore.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, avrei taciuto se non ci fossero state le risposte del relatore e del Governo nel fornire il parere all'emendamento 5.1. Effettivamente sono risposte che dimostrano come poi si giustificherà la proposta di stralcio.

Si è sostanzialmente imbottito un provvedimento, che aveva tutt'altro oggetto, di un infinità di norme per far fronte a spinte apertamente dichiarate di carattere corporativo. Francamente non credo che questo sia un sistema di legiferare. Soprattutto se si devono affrontare certi problemi, che riguardano il personale prevalentemente penitenziario o altro personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, il Governo deve farsi carico di presentare un disegno di legge autonomo e non ribaltare poi sulla Camera dei deputati l'introduzione di determinate norme. Chi amministra il Ministero? È il Governo o la Camera dei deputati?

Per questo a nome del Gruppo repubblicano voterò a favore dell'emendamento presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Ho avuto un cortese invito dal signor Sottosegretario a ritirare questo emendamento. Tuttavia debbo dire che proprio le motivazioni che sia lui sia il relatore hanno fornito per sostenere la norma approvata dalla Camera mi rafforzano nel dovere di mantenere questo emendamento perchè, al di là del merito stesso della norma, si pone chiaramente una questione di principio relativamente al modo di legiferare e ai criteri con cui si legifera. Ho detto prima con una battuta, nel corso di un'interruzione che non mi sembra sia piaciuta ai colleghi del Movimento sociale italiano, che qui stiamo diventando una Camera delle corporazioni...

SANESI. Ne parlate troppo. La Camera delle corporazioni era un'altra cosa.

STRIK LIEVERS. Fortunatamente per noi, era un'altra cosa.

SANESI. Era un'altra cosa. Altro che *lobbies!*

STRIK LIEVERS. Noi qui rischiamo, in una Assemblea che dovrebbe essere un libero Parlamento, di introdurre gli aspetti più deteriori del corporativismo a danno – e lo ha confermato il relatore Casoli – in questo caso specialmente, della funzionalità del Ministero del quale si intendono rafforzare le strutture.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Corleone, Boato e Strik Lievers.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e fatta salva la riserva di cui al comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, purchè i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di emanare i bandi dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5, ma successivamente all'espletamento dei concorsi interni previsti dal comma 2 dello stesso articolo, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per i posti che siano rimasti vacanti anche a seguito dell'esito dei citati concorsi interni, gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonchè, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, quelli dei concorsi banditi dalle altre amministrazioni dello Stato, purchè tali concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì facoltà di utilizzare, per la VII qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria, alle stesse condizioni di cui al comma 1, gli idonei del concorso bandito con decreto del Ministro della difesa 1° luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1987, per posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

1. I magistrati capi degli uffici giudiziari sono autorizzati, nell'ambito delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli operatori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad assumere personale straordinario con contratto trimestrale secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

2. Il potere previsto nel comma 1 può essere esercitato per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli compresi tra l'articolo 9 e l'articolo 22, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del

superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10.

1. La dotazione organica del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia è aumentata, relativamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente di 3.500 unità nella VII qualifica funzionale - profilo professionale di collaboratore di cancelleria e di 2.000 unità nella V qualifica funzionale - profilo professionale di operatore amministrativo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 60.560.200.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 12.

1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.

Art. 13.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Le vincitrici dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati o banditi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonchè le idonee di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 marzo 1989, n. 108, sono inquadrate nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito delle domande di inquadramento nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria del personale di cui all'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990, può provvedersi, entro il termine del 10 luglio 1993, mediante assunzione delle idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 395 del 1990.

2. Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogato fino al 10 luglio 1991. Oltre tale data non è consentito revocare le domande già presentate. Eventuali condizioni o termini contenuti nelle domande si considerano non apposti.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nei limiti delle vacanze dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – è autorizzato ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale femminile per l'espletamento dei compiti già svolti dal personale appartenente al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, al suddetto personale viene corrisposto il trattamento economico già previsto per il corrispondente profilo del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

4. È altresì inquadrato nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria il personale per il quale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia stato espletato con esito favorevole l'accertamento dell'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della medesima legge. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonchè le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

6. Gli ufficiali distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e gli ufficiali che abbiano prestato servizio per almeno quindici mesi a decorrere dal 1° marzo 1989 nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi del citato articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono inquadrati, a domanda, dopo l'ultimo pari grado, nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 395 del 1990. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 5, esclusa quella riferita al mantenimento della sede di servizio assegnata, e 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 395 del 1990, nonchè le norme che il Governo è delegato ad adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della presente legge, per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Art. 15.

1. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti determinati dai decreti legislativi previsti dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorrono dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Art. 16.

1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, da ultimo sostituita dalla tabella *B* annessa al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:

«*l*) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età».

2. All'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza».

3. È soppressa la nota in calce alle tabelle *A* e *B*, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 18.

1. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fanno parte del Corpo di polizia penitenziaria ed hanno stato civile.

2. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti i compiti del profilo professionale di corrispondente livello funzionale dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La decorrenza delle promozioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è stabilita alla scadenza dei periodi minimi di permanenza previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

4. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conseguono la promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, a ruolo aperto, alla scadenza del periodo triennale nel grado di colonnello, anche se conseguito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 19.

1. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1991, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e degli asili nido per i figli dei dipendenti della stessa Amministrazione, di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, valutato in lire

20.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le modalità di funzionamento e le condizioni per l'ammissione alla mensa di servizio ed agli asili nido previsti dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di personale della stessa Amministrazione penitenziaria.

Art. 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.

Art. 21.

1. Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro di cui all'allegato B alla presente legge.

2. I ruoli del personale con qualifiche non dirigenziali e le relative dotazioni organiche dell'amministrazione degli archivi notarili sono stabiliti dalla tabella di cui all'allegato C alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il numero degli impiegati di ciascuna qualifica e profilo professionale da assegnarsi all'ufficio centrale degli archivi notarili ed ai singoli archivi notarili distrettuali.

4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge».

5. Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente:

«Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge,

ricevuti o depositati dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo».

6. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente articolo, quantificata in lire 10.658 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento a questi articoli è stata presentata dalla Commissione la proposta tendente a stralciare gli articoli da 9 a 22.

Invito il relatore ad illustrarla.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere della Commissione è naturalmente quello di proporre lo stralcio degli articoli da 9 a 22, proposta che trova la sua giustificazione nelle ragioni che sono già state ampiamente illustrate nel corso della discussione generale e nel dibattito successivo.

Pertanto il relatore, a nome della Commissione, ribadisce la proposta di stralcio.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, vorrei presentare la proposta di stralcio con un calore maggiore di quello dimostrato dal relatore. Forse per presentare tale proposta vale la pena di rifare un po' la storia di questo provvedimento.

Esso si inserisce in un pacchetto di provvedimenti per l'amministrazione della giustizia presentato dal ministro Vassalli nel settembre 1990 per far fronte a quelle che erano le esigenze più evidenti ed urgenti della amministrazione della giustizia, ed è stato presentato al Senato il 26 settembre 1990. Il provvedimento aveva sostanzialmente un unico oggetto, cioè l'applicazione dei magistrati. Il Senato della Repubblica, rendendosi conto dell'urgenza di tale normativa, lo approvava in data 16 ottobre 1990. Il provvedimento ha giaciuto alla Camera, quindi, dal 16 ottobre 1990 ed è stato approvato dalla stessa Camera in via definitiva il 25 giugno del corrente anno. Era tale l'esasperazione per la lentezza con la quale la Camera procedeva che ai primi di giugno di quest'anno il Ministero di grazia e giustizia presentava un decreto-legge per riproporre le norme che costituivano motivazione di fondo

del disegno di legge presentato il 26 settembre 1990 e cioè l'applicazione dei magistrati con modificazione dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario.

La Commissione giustizia della Camera dei deputati si rifiutava di proseguire l'esame di questo decreto-legge assumendo di avere già all'esame un disegno di legge comprendente questa normativa; il decreto-legge, ritenuto non necessario, veniva sostanzialmente lasciato decadere.

La ragione vera era quella di aggiungere tutti questi «vagoncini» che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati e che non hanno alcuna attinenza con lo scopo generale del provvedimento.

Vorrei ora dire qual è stato l'andamento dei nostri lavori in Commissione giustizia. Dopo che la Camera dei deputati ha trattenuto questo provvedimento per nove mesi, ci siamo trovati di fronte alla necessità di esaminare un provvedimento che era stato enormemente allargato, affrontando argomenti sostanzialmente delicati, con una disposizione della Conferenza dei capigruppo che lo inseriva nel calendario per la fine del mese di luglio. Ne abbiamo cominciato la trattazione nella seduta del 18 luglio 1991.

Vorrei qui riportare le parole che sono state dette allora dal relatore senatore Casoli: «La normativa è stata enormemente modificata e arricchita dall'altro ramo del Parlamento, con una lunga serie di dettagliati articoli aggiuntivi in relazione a problemi afferenti alle diverse categorie del personale ministeriale. Si tratta di un *corpus* normativo che avrebbe ben potuto formare oggetto di un altro disegno di legge. Ed il fatto di averlo inserito nel provvedimento in esame non può che costringere (vista la necessità di un adeguato approfondimento della complessa materia) a tempi più lunghi nell'esame di una normativa che diversamente si sarebbe potuta esaurire anche in una sola seduta della Commissione».

Nella seduta successiva, non presente il relatore Casoli, sostituito da me come presidente della Commissione, ho sostanzialmente ripreso gli argomenti così opportunamente proposti dal senatore Casoli, dicendo che, di fronte ad una situazione di questo genere e di fronte al fatto che esisteva un parere negativo della 1ª commissione affari costituzionali sull'articolo 18 del provvedimento, la cosa più opportuna che si potesse fare era di stralciare (rendendoci conto che la prima parte del provvedimento causava tutta la sua urgenza) l'altra parte che richiedeva una maggiore meditazione. Infatti, signor Presidente, affrontando vari argomenti che attengono al personale (successivamente è intervenuto un parere favorevole della Commissione bilancio secondo cui non esistono sfondamenti di spesa) si ha la preoccupazione che certe provvidenze che vengono attribuite a determinati settori abbiano poi dei riflessi su altri settori. Si trattava di una materia che esigeva una ponderata meditazione in modo da approfondirla a fondo.

Alla fine la Commissione, anche se con qualche dubbio (come quello espresso dal senatore Battello circa il fatto che la proposta di stralcio non potesse consentire il varo definitivo dell'altro ramo del Parlamento prima della chiusura estiva) ha ritenuto unanimemente di procedere alla proposta di stralcio.

Si verificano ora delle diserzioni su cui non ho da fare delle critiche: è chiaro che i singoli Gruppi politici possono anche rivedere il loro orientamento. Ritengo però di dover riproporre qui con forza la proposta di stralcio e di sostenerla, anche se so di rendermi in questo modo noioso di fronte all'Assemblea e impopolare fuori, in quanto non si può seguire un metodo legislativo di questo tipo. Soprattutto vi sono delle grosse responsabilità da parte del Ministero: non si sanno organizzare gli uffici come andrebbero organizzati, si chiede all'organo parlamentare di togliere le castagne dal fuoco. In questo modo però non si fa mai niente di organico per risolvere la situazione estremamente disastrata dell'amministrazione della giustizia – e non solo negli uffici giudiziari – che dipende, a mio avviso, dal vertice, cioè dal Ministero al quale manca capacità organizzativa.

Finalmente ci troviamo di fronte a un disegno di legge delega per una riforma del Ministero di grazia e giustizia; speriamo che da ciò scaturisca qualcosa di nuovo perchè attualmente le cose non funzionano nel modo più assoluto.

Sappiamo che il compito del Ministero di grazia e giustizia è previsto dall'articolo 110 della Costituzione ed è quello, sostanzialmente unico, dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che stiamo discutendo su una proposta di stralcio sulla quale, in base al Regolamento, può intervenire non più di un oratore per Gruppo e per non più di dieci minuti. La votazione sarà effettuata per alzata di mano.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, mi permetto di intervenire pronunziando poche parole che, più che afferire al merito della proposta di stralcio, riguardano motivi di opportunità.

Non vi è dubbio che la Commissione giustizia non ha minimamente esaminato la normativa che va dall'articolo 9 fino alla fine del disegno di legge. Ciò comporta, nel caso di reiezione della proposta di stralcio, la restituzione del disegno di legge alla Commissione; il che di per sè comporta a sua volta il fatto che l'intero disegno di legge non viene approvato prima delle ferie. In questo modo andremmo a caducare una parte importante del disegno di legge, che riguarda la eccezione al principio della inamovibilità del magistrato.

Per queste considerazioni, indipendentemente dal merito della normativa che va dall'articolo 9 in poi, che lascia molto perplessi e che ha dato luogo a contestazioni nell'ambito del personale amministrativo della giustizia, chiedo che venga accolta la proposta di stralcio della normativa successiva all'articolo 9.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo facendo una discussione pacata, seguendo l'*iter* logico che il presidente Covi ha seguito poco fa. In linea di principio non siamo contrari al suo ragionamento, quando dice che spesso si prendono per così dire i treni in transito per portare a casa provvedimenti legislativi. Ciò accade molto più spesso quando il disegno di legge principale è un decreto-legge che deve essere convertito; si approfitta della corsia preferenziale per agganciare questioni non contemplate nel provvedimento originario. In questo caso tuttavia non ci troviamo di fronte a un decreto-legge, ma a una normativa che ha seguito il procedimento ordinario, partendo dall'esame del Senato e approdando all'esame della Camera dei deputati in sede referente per giungere, sempre in sede referente, all'Aula del Senato.

Dal punto di vista procedimentale, non mi sento di condividere le critiche, che, pur in astratto, il presidente Covi ha rivolto a qualche espressione deteriore di questa prassi, per così dire, instaurata dal nostro Parlamento. Dal punto di vista della correttezza formale, devo dire alcune cose che mi sembrano molto importanti. In primo luogo, la Commissione giustizia non ha deliberato lo stralcio, ma lo ha proposto all'Aula del Senato. Quindi, non c'è una deliberazione della Commissione giustizia in favore dello stralcio; nè altrimenti, avrebbe potuto farlo espressamente. C'è stata una perplessità, emersa nella riunione della Commissione, che ha dato luogo a questa proposta, che è una proposta tutta aperta e sulla quale naturalmente è sovrana questa Assemblea.

C'è un'ulteriore considerazione che faccio, e che è di sostanza. Le disposizioni dall'articolo 9 alla fine non sono una novità, perchè già formavano oggetto di un provvedimento del Governo (di un disegno di legge del Guardasigilli Vassalli) che non ha avuto quell'*iter* rapido che poteva e doveva avere, penalizzando in un settore molto importante qual è quello penitenziario il ricambio del personale sia maschile che femminile. Naturalmente, credo che il Ministro abbia valutato l'opportunità di condurre su una corsia più veloce questo provvedimento, in maniera tale da raggiungere l'obiettivo di ottenerne l'approvazione prima che si chiuda il Parlamento per l'inizio delle ferie estive; si tratta infatti di problemi urgenti, di problemi impellenti che attengono al funzionamento regolare delle strutture di un settore importante come quello penitenziario. E qui devo dirvi, perchè ce ne ricordiamo, che il settore penitenziario è stato di recente, con una legge del dicembre 1990, oggetto di una profonda riforma che ha lasciato in questi sei mesi ferma ogni attività di ricambio, per cui questo provvedimento, che viene richiesto con urgenza, è opportuno oltre che necessario per colmare il vuoto determinato, ahimè (devo dirlo perchè è una constatazione di carattere generale), da una legge, da una tra le tante leggi che abbisognano di regolamenti di attuazione. Purtroppo assistiamo, signor Presidente, ad un fenomeno assai negativo.

Dopo l'approvazione della legge, i regolamenti di attuazione da parte dell'Esecutivo (non è questo il solo caso) si lasciano attendere non solo per mesi, ma talvolta per anni, per cui ciò che il Parlamento ha deliberato resta inattuato. Questa è l'altra faccia del problema della delegificazione, che è una faccia, a mio avviso, di importanza non

trascurabile, date le esperienze che stiamo facendo: cito fra tutte quella della legge sul procedimento amministrativo.

Se queste sono le ragioni meditate, e tenuto conto del fatto che vi sono queste necessità e questa urgenza, o noi, onorevoli colleghi, contestiamo nel merito le disposizioni degli articoli 9 e seguenti (tutti siamo aperti alla discussione per poter rilevare quali errori e ingiustizie vi siano), oppure, se non abbiamo particolari motivi, nel merito, per contestarle, la decisione di stralcio non appare, a mio avviso, sorretta da ragioni sufficienti o da ragioni che meritino il consenso di quest'Aula. Allo stato della discussione, mi sembra si possa concludere in senso contrario allo stralcio proprio per l'assenza di ragioni di merito che lo giustifichino.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Non posso che sottoscrivere le argomentazioni convincenti del presidente Covi. Egli ha fatto una disamina dell'*iter* del provvedimento dalla quale credo risulti che, sotto ogni profilo, lo stralcio è la soluzione più razionale.

Poc'anzi il collega Acone proponeva di esaminare il merito della parte di cui si propone lo stralcio. Il fatto è che per esaminare il merito dovremmo ritornare in Commissione e allungare i tempi dell'esame; su questo non vi è dubbio, come diceva poco fa il collega Filetti. Non credo che l'Aula possa accettare il merito degli articoli 9 e seguenti a scatola chiusa, senza aver potuto elaborare un emendamento e senza aver potuto esaminare la portata normativa delle singole disposizioni.

Tuttavia, credo che basterebbero, a motivare l'accettazione della proposta di stralcio, le considerazioni di metodo fatte soprattutto dal presidente Covi. Viviamo in tempi in cui ormai le questioni di metodo diventano addirittura prioritarie, in tempi in cui il rispetto delle regole formali e sostanziali del nostro legiferare è talmente a rischio che dobbiamo fare tutti gli sforzi per recuperare tale rispetto.

Credo allora che la soluzione più razionale sia quella di accettare la parte già esaminata, in modo che diventi subito legge, e di rinviare a tempi migliori l'esame della parte di cui si propone lo stralcio, ad esempio, prima della prossima «sessione di bilancio».

Signor Presidente, concludo dicendo che queste considerazioni di metodo mi pare diventino veramente prioritarie. Ho sentito poco fa delle dichiarazioni da parte di alcuni rappresentanti del Governo e di alcuni parlamentari che mi permetto di giudicare scandalose; infatti, essi, nel valutare un emendamento fanno un ragionamento del genere: è un emendamento corporativo, *ergo* accettiamolo. Non credo di forzare più di tanto la sostanza del loro ragionamento traducendolo in questo modo. Credo che dobbiamo valutare le richieste delle varie corporazioni perchè questa è la dinamica di una politica democratica, nella quale ogni corporazione ha diritto di rappresentare i propri interessi; però, il Parlamento ha il diritto di valutarle sulla base dell'interesse generale. Questa comparazione sul parametro di un bene comune non l'ho sentita fare e ciò per me è scandaloso.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, anch'io non ho molto da aggiungere alle parole del tutto persuasive del presidente Covi e a quelle del collega Onorato, che ha ragione quando dice che il problema è di metodo; il problema è quello delle regole del lavoro parlamentare, delle ragioni e dei criteri per cui noi siamo un'Assemblea rappresentativa.

Ho udito le argomentazioni, come sempre profonde e acute, del collega Acone. In una contingenza come quella che attraversiamo, nella quale abbiamo dedicato tre giorni ad un dibattito sulle riforme istituzionali sollecitato dal Presidente della Repubblica che denunciava lo stravolgimento delle regole da parte di altri e di fronte ad una questione limpidissima, incontestabile e incontestata quale quella che la Commissione affronta attraverso la presentazione di una proposta di stralcio argomentata dal presidente Covi, riteniamo tuttavia che respingendo tale proposta di stralcio rinunciamo alle regole del legiferare, alle regole del Parlamento per cedere ancora una volta all'emergenza; dirò di più; per cedere al ricatto dell'emergenza, perchè, posta la questione in questi termini, in nessun altro modo lo si può definire.

Rinunciamo alle regole oggi, in questa temperie del dibattito e del confronto politico, civile e culturale del nostro paese. Credo che davvero ciò non sia possibile e che per il rispetto che dobbiamo al Parlamento e che il Parlamento deve a se stesso, dobbiamo accettare la proposta di stralcio della Commissione.

Ancora una volta, in nome del rispetto del Parlamento, del Senato per se stesso, dobbiamo richiamare la situazione in cui ci troviamo, che all'inizio della discussione ho evocato avanzando una proposta di rinvio in Commissione, che il collega Filetti ha ripreso. Se respingeremo la proposta di stralcio, infatti, un minimo di decenza imporrà un rinvio del testo in Commissione, affinchè la Commissione stessa lo esamini. Non è possibile che l'Aula discuta – è stato lo stesso relatore a definirlo così – il nuovo disegno di legge configurato negli articoli finali del testo senza che su di esso vi sia stato un previo esame da parte della Commissione. Esistono emendamenti quasi esclusivamente a nostra firma – lo notava poco fa il Presidente – che la Commissione presso cui erano stati presentati, non ha esaminato e discusso. Sono quegli stessi emendamenti che, in presenza della proposta di stralcio, non abbiamo ritenuto di dover proporre all'Aula. Solo ieri sera, *in extremis* (lo dico al Presidente perchè sappia come stanno le cose), quando abbiamo sentito con stupore che sarebbe stato chiesto di respingere la proposta di stralcio, li abbiamo presentati. Ritengo però che anche altri colleghi avrebbero a loro volta presentato degli emendamenti se non fosse stato deciso in Commissione lo stralcio degli articoli. Il problema, dunque, si pone comunque: o si decide per lo stralcio, cioè per la via maestra, oppure il minimo che ci si deve attendere è un riesame da parte della Commissione del testo.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Desidero associarmi a quanto detto dal presidente Covi e da altri colleghi. Anch'io ritengo necessario decidere per la proposta di stralcio, che condivido, oppure, ove questa non venisse approvata, per il rinvio del disegno di legge in Commissione, così da poter, con un minimo di decenza e di rispetto verso noi stessi ed il paese, avere una lettura sia pur rapida di questi articoli.

Mi sembra, signor Presidente, che un simile modo di legiferare sia profondamente lesivo dell'autonomia del Parlamento e, soprattutto, profondamente incongruo ed incapace di dare risposte vere. Non intendo tornare su quanto dicevo prima; si danno però risposte dopo aver praticamente costruito interessi e pertanto quelle risposte non sono utili rispetto al bene comune. È una prassi a mio avviso molto diffusa, che nella sostanza nega la democrazia. Se siamo però noi stessi ad accettare in modo superficiale che si cancellino le regole e che si leda l'autonomia del Parlamento, tutto diventa ancora più grave. Sappiamo che vi sono problemi enormi per quanto concerne l'Amministrazione della giustizia e che tali problemi devono essere affrontati in maniera seria. Non mi sembra però questo il modo per farlo.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, sostanzialmente ho già esposto le ragioni per le quali il Governo chiede di procedere all'esame di tutto il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera. Ora, però, vorrei aggiungere alcune considerazioni. Il Governo ha cercato di comprendere e di valutare con la massima attenzione le ragioni dell'opposizione a favore dello stralcio. Mi dispiace però che quelle parole siano state recepite con intento polemico per avanzare osservazioni che non posso assolutamente condividere.

La prima: si è sostenuto che l'aggiunta della Camera è solo corporativa. Sappiamo che ogni volta che si fanno leggi sul personale si è di fronte a conflitti di interessi tra varie categorie, persone e gruppi che hanno situazioni diverse. Molta parte della legislazione è fatta proprio per risolvere quei conflitti di interessi. Considerare corporativo quel che non piace e interesse generale quel che piace può essere solo un *escamotage* polemico, ma non credo sia una risposta concreta alla volontà di dialogo che il Governo aveva prospettato.

Così, quando si dice che il Ministero non è in grado di adempiere al suo dovere costituzionale di organizzazione della giustizia perchè ha accettato alcune modifiche e alcune aggiunte della Camera dei deputati, non si tiene conto, innanzitutto, che il Governo non ha alcun diritto o potere di bloccare una modifica anche aggiuntiva della Camera; in secondo luogo, che le aggiunte della Camera non sono state soltanto perchè vi erano delle pressioni corporative, ma perchè vi erano già iniziative che riguardavano problemi importanti e urgenti.

Perciò, il Governo, adempiendo al suo dovere di esprimere un parere, ha dato parere favorevole ed ha approntato tutte le strutture necessarie per attuare queste disposizioni.

Non capisco cosa significhi che il Ministro della giustizia è fuori legge; sia pure con un linguaggio eccessivamente colorito, potrebbe significare che con queste disposizioni il Ministero della giustizia avrebbe poteri di assunzione, o poteri che riguardano il personale, assolutamente discrezionali. Ho rivisto tutte le disposizioni votate dalla Camera e credo invece che esse riducano i poteri discrezionali del Ministero; quindi, l'espressione «Ministero fuori legge» la posso accettare solo come un eccesso polemico. Non resti però agli atti che il rappresentante del Governo non dice nulla di fronte ad una espressione così grave.

Valutando insieme i problemi di metodo e di sostanza, ritengo che tutte le norme introdotte dalla Camera siano importanti per il funzionamento immediato del Ministero. Non si tratta di ricatto dell'emergenza, ma di una presa di coscienza della molteplicità dei problemi.

Un'ultima considerazione: non credo che in Commissione vi sia stata una decisione nel senso dello stralcio.

COVI. Lo dice il Regolamento.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vi è stata solo la decisione di rimettere il provvedimento all'Aula, che, correttamente, dal punto di vista procedurale, è oggi sovrana.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dalla Commissione.

Non è approvata.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a questo punto ripropongo la questione relativa all'ordine dei lavori cui avevo accennato all'inizio. L'Aula ha deciso che è necessario affrontare anche la seconda parte del provvedimento. L'Aula è sovrana, ma per il rispetto di sè non può affrontare una materia così complessa tecnicamente senza che si sia proceduto prima ad un esame sia pur rapido da parte della Commissione. Ripeto che in Commissione non sono stati sicuramente discussi gli emendamenti presentati e non sono stati probabilmente presentati altri emendamenti che si sarebbero altrimenti potuti presentare, relativamente ad una materia sulla quale oggi l'Aula non è in grado di pronunciarsi sulla base di una relazione meditata della Commissione.

Per queste ragioni, ritengo indispensabile un rinvio del disegno di legge all'esame della Commissione, ovviamente affidando alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della Commissione la valutazione delle modalità per assicurare i tempi più veloci e per individuare l'eventuale possibilità di addivenire alla conclusione dell'esame del

provvedimento in Aula prima della sospensione dei lavori. Credo comunque che si sia di fronte ad una questione di metodo. Signor Sottosegretario, ho usato il termine «ricatto dell'emergenza» riferendomi ad un certo modo di legiferare. Infatti, noi avremmo potuto, la Commissione avrebbe potuto, il Governo avrebbe potuto sollecitare altrimenti in Commissione l'esame approfondito – vi erano infatti i tempi necessari – del disegno di legge e così ci saremmo trovati in una situazione normale, in cui l'emergenza non si sarebbe rivestita degli strumenti del ricatto rispetto al metodo di lavoro, non certo rispetto al merito o alla sostanza.

Pertanto, per uscire da questa situazione mi sembra non vi sia altra possibilità decente se non il rinvio in Commissione del provvedimento.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, la proposta testè avanzata dal senatore Strik Lievers configura una formale proposta di sospensiva della discussione per il rinvio in Commissione.

Ricordo che nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

L'Assemblea deciderà poi con votazione per alzata di mano.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritengo necessario in maniera assoluta sospendere l'esame del disegno di legge, in quanto la Commissione giustizia non si è minimamente interessata della normativa relativa agli articoli da 9 a 22 del disegno di legge. Evidentemente, non si è potuto esaminare il merito della proposta legislativa, non sono stati presentati gli eventuali emendamenti e noi qui dovremmo discutere e decidere a scatola chiusa: cioè, secondo l'intendimento della maggioranza ed anche del PDS, dovremmo approvare il testo della Camera così come ci è pervenuto.

Pertanto, mi esprimo favorevolmente alla richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento, avanzata dal senatore Strik Lievers.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, desidero dichiararmi a favore della richiesta di sospensiva. Essendo già convocata per le ore 15 la Commissione giustizia, il cui orario di convocazione potrebbe anche essere anticipato, ritengo vi sia la possibilità di discutere in merito al provvedimento. In proposito deciderà il Presidente della Commissione; l'importante è comunque dar sfogo a questa fase regolamentare per poi riprendere nel pomeriggio in Assemblea l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, la proposta di sospensiva è corroborata anche da questa informazione circa la convocazione della Commissione giustizia alle ore 15.

La proposta è stata avanzata dicendo che bisognerà organizzare di conseguenza i lavori.

Devo chiarire che i lavori dovranno essere organizzati sulla base del termine dell'Assemblea. Ecco perchè è importante che la richiesta di sospensiva sia sostenuta da una proposta concreta e tecnicamente realizzabile tale da consentire l'esame del provvedimpento da parte della Commissione entro il termine dei lavori dell'Assemblea.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Desidero sapere se l'argomento resta calendarizzato nei lavori dell'Aula. No ho problemi particolari a riunirci in Commissione anche ora, purchè come Gruppi politici ci impegnamo a discutere l'argomento in Aula oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. In sostanza la sospensiva può assumere in questo momento il seguente contenuto: una sospensione per dare la possibilità alla Commissione di esaminare la questione e di riferire all'Aula, in ogni caso, entro la fine della seduta del pomeriggio, in modo che l'Assemblea possa prendere le sue decisioni anche in rapporto allo svolgimento dei lavori che la Commissione stessa avrà potuto compiere.

Senatore Mazzola, lei ha chiesto di parlare?

MAZZOLA. Signor Presidente, le sue parole mi esimono dall'intervenire, in quanto rappresentano il senso dell'intervento che avrei voluto svolgere: che fosse garantita all'Assemblea la possibilità di esaminare il provvedimento nel pomeriggio, come era stato previsto nell'ordine dei lavori della giornata e di regolare i lavori della Commissione in modo che nel pomeriggio si possa svolgere la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Naturalmente l'Assemblea non può impegnare la Commissione a decidere. La Commissione riferirà all'Assemblea entro la seduta di questo pomeriggio, in modo che l'Aula possa eventualmente riprendere in esame la questione e regolarsi di conseguenza.

La proposta di sospensiva è quindi nei termini che ho riassunto.

La metto ai voti.

È approvata.

La 2ª Commissione è pertanto autorizzata a riunirsi anche immediatamente per iniziare la discussione su questo punto.

ACONE. Dal momento che l'argomento successvio iscritto all'ordine del giorno riguarda sempre la Commissione giustizia, ci riuniremo non appena avremo finito di discutere tale argomento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Acone, tanto più che sul prossimo argomento penso che si possa procedere rapidamente.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

«Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (2287-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Biondi; Finocchiaro Fidelbo ed altri*) (*Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto», di iniziativa governativa; di iniziativa dei deputati Biondi; Finocchiaro Fidelbo, Violante; Pedrazzi Cipolla, Bargone, Fracchia, Ciconte, Recchia, Orlandi e Sinatra. (*Seconda deliberazione del Senato. Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*).

Ricordo che il disegno di legge è stato approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 22 maggio 1990 e che il Senato lo ha modificato nella seduta del 20 dicembre. Il disegno di legge è stato quindi approvato dalla Camera il 21 maggio scorso senza modificazioni e si trova ora al nostro esame per la seconda deliberazione.

La relazione del senatore Mazzola è stata stampata e distribuita.

Il senatore Boato, che era iscritto a parlare, ha rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, domando al relatore se intende aggiungere qualcosa alla relazione scritta.

MAZZOLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che il silenzio dei rappresentanti dei Gruppi sia un silenzio di approvazione per questa importante revisione costituzionale che raccomando all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Come i colleghi sapranno, in sede di seconda deliberazione non sono ammissibili emendamenti nè ordini del giorno nè stralci di una o più norme in base all'articolo 123 del Regolamento.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, poichè la Camera dei deputati ha ritenuto di non apportare alcuna modifica al testo licenziato dal Senato, la cui Commissione affari costituzionali si è limitata a prenderne atto, in sede di dichiarazione di voto reiterato la mia parte politica e parlamentare è del coerente avviso di confermare le osservazioni già evidenziate nella seduta assembleare del decorso 20 dicembre 1990.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* FILETTI). Ricordiamo, pertanto, a noi stessi e ci permettiamo evidenziare ancora una volta ai colleghi senatori che il MSI-DN si è sempre schierato contro la concessione, peraltro assai ricorrente, dei provvedimenti di clemenza, che siano disancorati od avulsi dal verificarsi di fatti eccezionali e da criteri di obiettiva opportunità.

Si viene ora ad innovare l'articolo 79 della Costituzione nel senso che l'amnistia e l'indulto possono essere concessi soltanto con legge deliberata a maggioranza dai due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere (Senato della Repubblica e Camera dei deputati) in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Sarebbe stato certamente più conferente non limitarsi a demandare al Parlamento la concessione dei provvedimenti di clemenza conferendogli poteri di ampia discrezionalità e, per converso, statuire costituzionalmente che la concessione di amnistia o di indulto deve essere ancorata a criteri di comprovata necessità e comunque di eccezionalità.

Tuttavia, poichè il provvedimento in seconda votazione riflette esclusivamente la innovazione di una norma costituzionale di carattere generale e non è abbinato ad altre iniziative parlamentari o governative proponenti – come altra volta – la coeva elargizione entro tempi brevi dell'ennesimo provvedimento di clemenza mentre è sempre più in crescendo nel nostro Paese il triste e preoccupante fenomeno della criminalità, senso di obiettività e di responsabilità impone di esprimere ed esternare voto favorevole alla revisione dell'articolo 79 della Costituzione nei termini concordemente espressi dai due rami del Parlamento. (*Applausi dalla destra*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, anche noi esprimiamo voto favorevole al disegno di legge sottolineandone l'importanza. Si tratta di un provvedimento che trae origine da due esigenze, l'una di carattere più immediato e l'altra di carattere meno contingente. L'esigenza di carattere più immediato, non direi legata alla contingenza, ma comunque

dovuta a una situazione determinatasi qualche mese fa, è quella di rendere possibile un funzionamento fluido del nuovo processo penale, il cui successo, come abbiamo detto molte volte, è legato al successo dei cosiddetti riti differenziati i quali intanto potranno essere utilmente esperiti in quanto non ci sarà all'orizzonte la sempre incombente prospettiva di una amnistia che farebbe da disincentivo all'utilizzazione di tali riti. Questa è la prima ragione, molto limpida, sulla quale non occorre soffermarsi ulteriormente. La esigenza meno immediata è quella legata alla rilettura dell'articolo 79 della Costituzione, laddove si prevedono, mediante legge di delegazione, l'amnistia e l'indulto come provvedimenti di clemenza posti in essere da decreti del Capo dello Stato.

Da lungo tempo si è osservato che nella nostra storia repubblicana i provvedimenti di clemenza sono diventati talmente frequenti da rendere ciclicamente probabile e quasi certa la loro concessione, di talchè, alla luce di questa constatazione, si è ravvisata la necessità di verificare più a fondo che cosa significhi «amnistia», che cosa significhi «indulto», non dico soltanto alla luce dei lavori preparatori della Costituzione, ma alla luce delle esigenze di funzionamento di uno Stato moderno.

Sotto questo profilo, il disegno di legge tiene conto di un dibattito molto approfondito che non solo in dottrina si è svolto a questo proposito, laddove si è distinto tra amnistie, comunque provvedimenti di clemenza, celebrativi, di natura pacificatrice o di giustizia, quasi che essi provvedimenti di clemenza, in quest'ultima ipotesi, siano dei supplementi di legislazione, i quali verifichino la inattualità di previsioni punitive previgenti. Si è convenuto perciò, alla luce di questa ampia analisi, nel senso di riscrivere l'articolo 79 della Costituzione.

Il problema di fronte al quale ci si trovava era quello di riscrivere l'articolo 79 dal punto di vista contenutistico, nel senso di individuare i contenuti essenziali che i provvedimenti di clemenza dovrebbero avere, ovvero invece di riscrivere l'articolo 79 sotto il profilo di introdurre procedure diverse rispetto alle procedure attualmente previste.

Si è scarata la prima ipotesi perchè si è ravvisata la estrema difficoltà di enunciare i caratteri di eccezionalità, che sarebbero dovuti essere qualificanti di un provvedimento di clemenza e si è preferito (e a questo è approdato il disegno di legge) introdurre un procedimento aggravato, nel senso di esigere non solo sulla votazione finale ma sui singoli articoli una maggioranza qualificata di due terzi, nella considerazione che a tale maggioranza qualificata si sarebbe arrivati solo a fronte di esigenze diffusamente sentite non solo nel paese ma anche nella rappresentanza parlamentare.

Ecco quindi che tale disegno di legge prevede questo procedimento aggravato, inedito dal punto di vista costituzionale, anche a proposito di una legge ordinaria.

Il secondo punto che qualifica questo provvedimento, e che non va sottaciuto anche perchè attiene al profilo dei poteri del Capo dello Stato (e quindi si tratta di un disegno di legge che in qualche modo va ricompreso nei disegni di legge, comunque nelle iniziative parlamentari di riforma, se non delle istituzioni, certamente della Costituzione), il secondo profilo che merita di essere sottolineato, dicevo, è la

sostituzione della procedura di delegazione con una procedura diretta. Se questo disegno di legge diventerà legge costituzionale, non ci sarà più la legge di delegazione e un decreto del Capo dello Stato, con tutti i problemi di controfirma che questo decreto in astratto pone, ma ci sarà una legge che immediatamente, direttamente introdurrà nell'ordinamento vuoi l'amnistia vuoi il provvedimento di indulto.

L'ultimo profilo è quello attinente agli effetti temporali del provvedimento di clemenza. Pacifico essendo che il provvedimento di clemenza non può che riferirsi a comportamenti illeciti precedenti all'entrata in vigore dal medesimo, si poneva e si pone il problema del termine oltre il quale retroattivamente questo provvedimento di clemenza non può produrre effetti.

È noto che in materia c'è il principio per cui non può produrre effetti il provvedimento di clemenza dopo che sia stata presentata in Parlamento una proposta di legge relativa; se così non fosse ci sarebbe quasi una specie di carta assicurativa per chi vuol delinquere di poterlo fare impunemente visto che c'è già *in itinere* un provvedimento di clemenza. Il problema è di come determinare questo limite temporale. Nell'altro ramo del Parlamento si era profilata l'ipotesi di individuare un termine fisso: comunque non ci sarebbe potuta essere clemenza per i reati commessi nell'anno antecedente all'entrata in vigore della legge di amnistia e di indulto. Nel dibattito è emersa l'opportunità di non introdurre nell'ordinamento termini fissi, perchè sarebbe potuto accadere che all'interno di questo ultimo anno emergessero nel paese esigenze di giustizia o pacificazione tali da imporre un provvedimento di clemenza. Viceversa si è preferito – anche in questo caso il contributo del Senato ha portato innovazioni rispetto al testo pervenutoci dalla Camera – affidare al legislatore la determinazione eventuale di termini temporali diversi, fermo restando l'ultimo sbarramento dato dalla data di presentazione della proposta.

Quindi, nel momento in cui saremo chiamati al voto, il nostro Gruppo si esprimerà in senso favorevole a questo disegno di legge con un avvertimento che non mi sembra inutile sottolineare: nella nostra dichiarazione di voto è compresa la considerazione che, laddove si fa riferimento alla determinazione di un progetto di legge di amnistia e di indulto come temporalmente precluso per l'applicazione del provvedimento stesso a chi delinque, si deve aver riferimento non a qualsiasi progetto di legge, ma a quel disegno di legge che nel corso dell'*iter* parlamentare è diventato legge. Il Presidente della 1ª Commissione affari costituzionali ha ritenuto opportuno fare questa precisazione, perchè altrimenti qualsivoglia parlamentare potrebbe presentare all'inizio della legislatura un disegno di legge in materia di amnistia e di indulto e in tal modo bloccare *pro futuro* l'efficacia temporale dei provvedimenti una volta diventati legge.

Con questi chiarimenti, alla luce di queste considerazioni e sottolineando l'importanza di questa piccola ma comunque rilevante modifica costituzionale che introduciamo nell'ordinamento, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sul disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

CASOLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista su questo provvedimento che viene incontro alle aspettative maturate ormai da tempo di rendere gli istituti dell'amnistia e dell'indulto veramente eccezionali. Come sottolineava anche il collega Battello, siamo tutti testimoni di una normalizzazione tale che ha reso questi istituti quasi una legittima aspettativa dopo un periodo che non ha mai superato il quadriennio. Abbiamo avuto occasione di contare i provvedimenti di amnistia e di indulto dal dopoguerra ad oggi e siamo vicini ad un numero addirittura eccezionale, essendo stati circa 40 i provvedimenti di clemenza.

L'aspettativa quasi sicura che dopo un certo periodo di tempo interverranno provvedimenti ablativi di responsabilità penali, di fatto autorizza l'adozione di tutta una serie di espedienti dilatori per giungere da un'amnistia all'altra. Ci sono addirittura degli uffici giudiziari che accantonano i processi che rientrano nella prevedibilità dell'amnistia e dell'indulto, in attesa che venga adottato questo provvedimento.

Con questa disposizione di legge si sottolinea invece l'eccezionalità dell'istituto. Noi certamente avremmo preferito che l'eccezionalità fosse stata esplicitata in modo più chiaro; tuttavia prendiamo atto che aver richiesto per l'approvazione di questi provvedimenti una maggioranza così alta e così qualificata implicitamente ne riconosce l'eccezionalità. In questo spirito e nella consapevolezza che si faccia sempre meglio un buon governo di questi istituti, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo disegno di legge che modifica in maniera rilevante l'articolo 79 della Costituzione spostando in capo al Parlamento la responsabilità politica e quella giuridica della concessione di amnistia e di indulto. Ciò avviene nei termini voluti dalla sentenza di qualche anno fa della Corte costituzionale anche per quanto concerne la determinazione di un *quorum* particolarmente elevato, cosa che a mio avviso è profondamente esatta e corretta.

Siamo tutti vittime di un eccessivo permissivismo e garantismo nella vita processuale del paese, ma questo provvedimento va nel senso auspicato dall'opinione pubblica che, di fronte agli strani comportamenti del Parlamento, che finiva col fare la figura del Ponzio Pilato, e del Capo dello Stato chiamato a ratificare, non si manifesta favorevole ad atti di clemenza.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, inoltre, viene a risolversi anche un problema di carattere costituzionale poichè la precedente stesura dell'articolo 79 introduceva una strana delega non al Governo ma al Capo dello Stato con la determinazione di criteri e limiti particolari innovando rispetto all'articolo 76 della Costituzione stessa. Ritengo allora che la risposta che il Parlamento si accinge a dare

sia coerente rispetto alla omogeneità complessiva dell'ordinamento giuridico oltre a dare una rilevanza maggiore a questo potere particolarmente qualificato.

Discutere di questo argomento porta alcuni di noi ad anni assai lontani quando, magari nel sostenere la tesi di laurea, si sostenne l'assurdità dell'istituto dell'amnistia e dello stesso indulto ai quali si preferiva il provvedimento di grazia affidato al Capo dello Stato.

Il disegno di legge, che merita la nostra approvazione e il nostro consenso, si introduce dunque in maniera coerente nel disegno omogeneo della Costituzione. Anche per questo confermiamo il voto favorevole della Democrazia cristiana.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Spero, Presidente, che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare non passi alla storia come dimostrativo di due precisi fatti, ossia che, in primo luogo, tutto sommato, è molto facile procedere alle revisioni costituzionali attraverso l'applicazione, così come è adesso, dell'articolo 138 della Costituzione e che diamo prova – è quanto mi preoccupa di più – di un'ennesima falsa soluzione di esigenze reali che muovono le riforme.

Non c'è dubbio infatti che le esigenze che muovevano questo *iter* legislativo sono reali. La prima di esse è stata richiamata poc'anzi dai colleghi Murmura e Battello e io, d'accordo con loro, ritengo che la revisione dell'articolo 79 sia giustissima e che la funzione della clemenza sovrana debba essere riservata al Parlamento e non delegata al Capo dello Stato. Era una delega molto impropria e d'altra parte la dottrina era concorde nel sostenere che l'esercizio della clemenza sovrana è una funzione sostanzialmente legislativa. Niente di più giusto quindi che attribuirla al Parlamento. La seconda esigenza che muoveva la riforma, era poi quella di disincentivare il ricorso abusivo troppo frequente ad atti di clemenza, come amnistia o indulto. Sotto questo profilo devo ripetere le mie perplessità.

Infatti, come si risolve questo problema reale di disincentivare l'abuso della clemenza? Attraverso il *quorum* elevatissimo dei due terzi, attraverso questo vincolo procedurale. Però, colleghi, introduciamo un *quorum* maggiore di quello previsto per la revisione costituzionale per la quale basta la maggioranza assoluta o quella dei due terzi per escludere il *referendum* popolare confermativo o approvativo; anzi adesso si vuole addirittura attenuare il *quorum* per la revisione costituzionale, mentre si alza a due terzi quello per il ricorso alla clemenza sovrana. Questo *quorum* è ancora maggiore di quello previsto per l'elezione del Capo dello Stato dopo la terza votazione, ancora maggiore di quello previsto per la elezione dei giudici costituzionali.

Tutto questo è razionale da un punto di vista sistemico? Non solo, è razionale rispetto allo scopo di disincentivare il ricorso abusivo all'amnistia? Sappiamo, è una notazione ormai consegnata agli atti di questo Parlamento, che quasi tutte le amnistie sono state approvate con maggioranze di questo genere: allora quale disincentivo c'è?

Sappiamo che troppo spesso, il consenso per i provvedimenti di clemenza è così ampio perchè c'è una sorta di scambio perverso tra gruppi che in ogni caso accettano l'amnistia perchè comprende alcuni reati che fanno comodo ad alcuni di loro e altri che fanno comodo ad altri di loro. Magari l'unica amnistia che non passa è proprio quella, per esempio, di carattere pacificatore, che non coinvolge gli interessi dei partiti, ma grandi fasce della società, come alcune amnistie per il cosiddetto biennio 1968-1969, o amnistie di tipo politico-pacificatore.

Credo che un disincentivo più reale al ricorso abusivo all'amnistia sarebbe quello non di introdurre un vincolo procedurale dei due terzi, oltretutto così assurdo, ma un vincolo sostanziale, cioè il parametro della eccezionalità della clemenza sovrana secondo esigenze straordinarie di tipo istituzionale, come, per esempio, l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale oppure di tipo sociale, come un sommovimento che per ragioni di pacificazione si ritiene di non perseguire penalmente.

Mi si potrebbe obiettare che questi sono parametri e vincoli sostanziali di troppo vaga definizione. A questi replichererei che sarebbe stata la giurisprudenza della Corte costituzionale, come è successo per tanti altri casi, a dare determinazione a questo parametro, necessariamente generale ma non generico della eccezionalità sociale o istituzionale. In questo modo avremmo introdotto un vincolo reale perchè oltre al vincolo procedurale interno al Parlamento ci sarebbe stato un vincolo sostanziale che apriva ad un controllo esterno, quello della Corte costituzionale che avrebbe potuto dire che questa amnistia è illegittima perchè non rispetta il parametro della eccezionalità. In questo modo avremmo assolto all'esigenza che muoveva tutte queste proposte di riforma.

Sento il dovere di dire queste cose perchè mi pare che troppo spesso il Parlamento è corrivo, cioè possiede una sorta di coscienza troppo facile dell'adempimento dei suoi doveri, per cui gli sembra di aver assolto al suo dovere di disincentivare il ricorso alla clemenza sovrana, mentre, tutto sommato – non vorrei essere cattivo profeta – questo disincentivo in realtà non lo introduce affatto. Per queste considerazioni credo che la conclusione più ovvia sia quella di una astensione su tale materia. Certo non voglio fare – scusate la parola non ortodossa – il bastian contrario, ma penso e spero che a questo proposito quella che io giudico una riforma in fondo irrazionale, velleitaria e malfatta possa funzionare per gli scopi per cui è nata. Ritengo comunque che le perplessità in proposito siano serie.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale che ci accingiamo a votare torna al nostro esame in un testo identico a quello che noi abbiamo varato. Ritengo quindi che non debbano essere spese molte parole da parte di chi ha già espresso un voto favorevole in occasione della prima lettura del provvedimento.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo repubblicano, pur rilevando la sussistenza di qualche dubbio circa l'efficacia definitiva del provvedimento in ordine al fatto che molto spesso con i provvedimenti di amnistia e di indulto si verifica un fenomeno a valanga, per cui dal lancio iniziale di un sassolino il fenomeno va ad ingrossarsi come una valanga. Questo per dire che anche il *quorum* dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera potrebbe non essere una remora definitiva a quel malvezzo, a cui abbiamo assistito in Italia, delle reiterate amnistie. Comunque, il *quorum* introdotto è certamente alto e quindi una certa remora dovrebbe sussistere.

Con queste motivazioni e con l'espressione di questo dubbio, ribadisco il voto favorevole del Gruppo repubblicano italiano.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, come certamente ricordate, il nostro Gruppo si è sempre espresso per una restrizione quanto meno della pratica dell'amnistia e pertanto noi condividiamo sicuramente l'intento animatore di questo disegno di legge di riforma costituzionale. Credo che le considerazioni testè svolte dal collega Onorato con una autorevolezza ed una competenza tanto maggiori della mia siano molto persuasive, proprio rispetto a questa finalità che è comune. Mi riferisco innanzitutto alla considerazione che il collega Onorato ha svolto sulla anomalia sistemica che si va ad introdurre nella Costituzione prevedendo per questo solo caso tale *quorum* che non è previsto per la riforma costituzionale e neppure – come è stato ricordato – per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ritengo che come legislatori non si possa non prestare attenzione a tale considerazione. Inoltre, al di là di questa ragione generale, vi è la valutazione sulla efficacia o meno di tale *quorum* al fine di una restrizione dei criteri per la concessione della amnistia. In proposito l'esperienza storica deve certo dirci qualcosa. Per esempio, la maggioranza qui prevista è stata tranquillamente raggiunta in occasione dell'ultimo provvedimento di amnistia. Allora, in che misura, in che modo con questa riforma costituzionale otteniamo lo scopo che ci siamo proposti?

Vorrei ancora richiamare l'attenzione dei colleghi su un pericolo che può essere implicito in questa norma. La larghissima maggioranza prevista dal testo, questa quasi unanimità per la concessione di amnistia non potrebbe nascondere il rischio di ingenerare in realtà non una dinamica – come è negli intenti – della concessione dell'amnistia solo nei casi in cui si registri una larghissima convergenza della coscienza del paese sulla necessità di concedere l'amnistia, bensì il rischio di andare a situazioni per le quali l'amnistia è soltanto il frutto di una logica di contrattazione tra forze politiche e gruppi di interesse, con la conseguenza che essa sia praticabile solo nei casi in cui vi siano forti e pressanti interessi nell'ambito di quel ceto politico (il Presidente del Consiglio qualche tempo fa parlava di un milione di persone) fortemente rappresentato nelle Aule parlamentari e non in altri casi social-

mente urgenti. Basta richiamare all'attenzione e alla sensibilità dei colleghi, ad esempio, il dibattito che in questi giorni si sta svolgendo sul «caso Curcio». Ovviamente in questo caso si tratta di un indulto.

Penso pertanto che sia legittimo e doveroso nutrire delle perplessità circa la congruità dello strumento rispetto al fine dichiarato e condiviso.

Per questa ragione, in seguito ad una attenta meditazione, senza toni di sicurezza tracotanti, ma proprio per la gravità che assume ogni atto non di ordinaria legislazione ma di riforma del patto costituzionale, abbiamo deciso, come Gruppo federalista europeo ecologista, di esprimere un voto di astensione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio la votazione finale del provvedimento alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30 con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Allegato alla seduta n. 565

Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati

In data 31 luglio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3323-2210. GALEOTTI ed altri. – «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri*);

C. 2415-736-852-2242-2705. – «Riordinamento dei consigli giudiziari e norme sulla temporaneità e sulla reversibilità delle funzioni dei magistrati ordinari» (2955) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni, di legge d'iniziativa dei deputati Gargani; Casini Carlo; Violante ed altri; Del Pennino ed altri*) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 31 luglio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, FABBRI, MARNIGA, MANCIA, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, CALVI e FERRARA Pietro. – «Integrazione del Fondo contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane» (2956).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BOLDRINI ed altri. – «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588);

AZZARÀ ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria» (2624);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MANCINO ed altri. – «Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e della Corte costituzionale» (2935);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» (2948) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni;

«Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417» (2851) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SARTORI ed altri. – «Nuove norme in materia di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati» (2723);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico» (*Stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990*) (1457-*bis*); BOATO. – «Norme in materia di inquinamento acustico» (2128); BOSCO ed altri. – «Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (2803), *in un testo unificato, con il seguente titolo*: «Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico».

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della sanità, con lettera in data 26 luglio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, la relazione sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente delle sostanze impiegate come sostituenti del fosforo nei detersivi, nonchè sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, relativa all'anno 1989 (*Doc.* LXXXVII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 12ª e alla 13ª Commissione permanente.